

SENT 8079/20  
RG 38013/16



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

nella persona dell'avv. Anna Carbone ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 38013/16 RGAC e passata a decisione all'udienza del 17.02.2020 e vertente

**TRA**

**P** [redacted] s.p.a. [redacted] con sede a R [redacted] e N [redacted]  
**G** [redacted] cod. fisc. [redacted] residente a R [redacted] ed  
entrambi ivi elettivamente domiciliati in V. C [redacted] n. [redacted] presso lo  
studio dell'avv. S [redacted] C [redacted] che li rappresenta e difende giusta  
procura in atti

**ATTORI**

**E**

**U** [redacted] **A** [redacted] **S** [redacted], in persona del procuratore ad negotia  
**D** [redacted] **S** [redacted] ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo  
Mirabello n. 17 presso lo studio degli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo  
e Fulvia Neri che la rappresentano e difendono unitamente e  
disgiuntamente giusta procura in atti

**CONVENUTA**

**G** [redacted] **S** [redacted] e **T** [redacted] **R** [redacted] elettivamente domiciliati in  
R [redacted], P [redacted] A [redacted] n. [redacted] presso lo studio dell'avv. D [redacted]  
**G** [redacted] che li rappresenta e difende giusta procura in atti

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Come da verbale d'udienza del 17.02.2020.

**FATTO E DIRITTO**

Si dà atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17 della L. 18 giugno 2009 n.69. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente

richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa ed ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzate. Ammessi i mezzi di prova ed escussi i testi, all'udienza del 17.02.2020, la causa veniva trattenuta in decisione, previo deposito di note conclusive.

Il sinistro di cui é causa si é verificato il [REDACTED] a R [REDACTED] tra il motociclo H [REDACTED] S [REDACTED], di proprietà della P [REDACTED] s [REDACTED] e condotta da N [REDACTED] G [REDACTED], ed il furgone F [REDACTED] D [REDACTED] di proprietà di T [REDACTED] R [REDACTED] e condotto da G [REDACTED] S [REDACTED]

E' stato citato in giudizio, ai soli fini della verifica della responsabilità, anche il responsabile civile, il quale nel costituirsi ha contestato la dinamica del sinistro.

La dinamica dell'incidente esposta dalle parti è totalmente contrastante ed opposta poiché gli attori hanno argomentato che il furgone F [REDACTED] D [REDACTED] nello svoltare a destra verso V [REDACTED] V [REDACTED] non si avvedeva del motociclo, causandone la caduta. Di contro i testi ed il G [REDACTED], in sede di interrogatorio formale, hanno dichiarato che che il furgone aveva svoltava regolarmente senza tagliare la strada al motoveicolo e senza urto tra i mezzi.

L'unica certezza è che l'incidente sia avvenuto.

Pertanto, in ordine all'*an debeat*, vi è da dire, quindi, che l'istruzione probatoria, considerata nel suo complesso non ha consentito di accertare in concreto ed in quale misura la condotta dei conducenti dei veicoli interessati abbia determinato l'evento dannoso, così superando la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054 c. 2° c.c.. Nè diversamente sono emersi elementi indiziari tali da avvalorare la dinamica dell'incidente così come prospettata da parte attrice.

Stante l'assenza di decisivi elementi probatori che consentano di individuare il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei due conducenti, deve essere affermata, dunque, la concorsuale responsabilità, in misura paritaria, di N [REDACTED] G [REDACTED], conducente del motorino di proprietà di P [REDACTED] s [REDACTED] e di G [REDACTED] S [REDACTED] conducente del furgone di proprietà di T [REDACTED] R [REDACTED]

In merito al *quantum debeat* per la determinazione del danno al

motoveicolo dell'attore si rileva che la Property srl ha depositato in atti un preventivo lavori non seguito da una fattura che, in difetto di ulteriori elementi di prova di cui costituisca riscontro, è un documento che non può rivestire alcuna valenza probatoria, in quanto trattasi pur sempre di un atto di parte formatosi senza contraddittorio e non confermato dal compilatore. A ciò aggiungasi che non sono state prodotte nemmeno le fotografie del motoveicolo danneggiato, quindi questo giudicante non è in condizione di procedere ad una liquidazione del danno né come *perito peritorum* né tantomeno in via equitativa. Del resto spettava all'attore dimostrare il quantum della pretesa risarcitoria assolvendo all'onere delle prova, *onus probandi incumbit ei qui dicit*.

Per quel che attiene la determinazione del danno alla persona, questo Giudice ritiene di prendere in considerazione le risultanze della consulenza medico legale svolta dal CTU dott.ssa B. S., la quale ha risposto al quesito con completezza, accertando la sussistenza di lesioni nonché la compatibilità eziologica delle stesse con la dinamica riferita.

Il CTU ha riscontrato che il quadro lesivo di N. G. riconducibile al sinistro ha determinato un'invalidità permanente nella misura dell'1,5% ed una durata della malattia clinica di totali giorni 30 di cui 10 come assoluta e 20 come parziale al 50% con spese mediche rimborsabili la dott.ssa S. ha ritenuto congrue le spese pari ad € 60,00.

In conclusione la determinazione del danno fisico di N. G., in applicazione della L. 57/2001 e successivi aggiornamenti è il seguente:

DANNO BIOLOGICO	
Invalidità permanente 1,5%	879,41
Invalid. Temp gg. 10 al 100 %	474,90
Invalidità temporanea gg 20 al 50%	474,90
Spese mediche	60,00

Danno Morale	175,88
<b>Totale</b>	<b>2065,09</b>

Ritiene il Giudice di liquidare, nella misura minima, il danno morale stante la lieve entità delle conseguenze derivate .

In conclusione, vista la pari responsabilità di cui all'art. 2054 , II comma c.c., il risarcimento che spetta a N. [redacted] G. [redacted] è pari ad € 1032,55 (pari al 50% di 2.065,09) oltre interessi legali dal data del sinistro fino al soddisfo.

Circa le spese del giudizio del responsabile civile, chiamato in giudizio per ordine di questo giudicante, si rimarca che lo stesso viene citato per evitare che possa affermare l'inopponibilità nei suoi confronti, del giudicato emesso verso l'assicuratore del danneggiato.

Considerato che è stato applicato l'art. 2054 , II comma c.c. e valutato il principio della soccombenza , le spese del giudizio vengono poste a carico della compagnia assicurativa soccombente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 e compensate nella misura del 50%.

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P. [redacted] s. e N. [redacted] G. [redacted] nei confronti della U. [redacted] A. [redacted] S. [redacted], G. [redacted] S. [redacted] e T. [redacted] R. [redacted] riconosciuta la pari responsabilità delle parti nel sinistro per cui è causa così provvede, così provvede:


- 1) Visto l'art. 2054 II comma c.c., accoglie la domanda di N. [redacted] G. [redacted] nella misura indicata e, per l'effetto, condanna la U. [redacted] A. [redacted] S. [redacted] a corrispondere a N. [redacted] G. [redacted] a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti, l'importo di € 1032,55 oltre interessi legali dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- 2) Rigetta la domanda della P. [redacted] s.,
- 3) Compensa le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna la U. [redacted] A. [redacted] S. [redacted] a rimborsare a N. [redacted] G. [redacted], antistatari, le spese del giudizio che si liquidano nella complessiva

somma di € 389,40 di cui € 42,95 ( 50% di € 85,90) per spese ed € 303,50 ( 50% di € 607,00) per competenze legali oltre 15% per spese generali sul compenso, CNA ed IVA come per legge;

- 4) Compensa le spese del giudizio di G. [redacted] e T. [redacted] R. [redacted]
- 5) Pone le spese del CTU dr.ssa S. [redacted], già liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido tra loro.

Così deciso in Roma il 12.03.2020.

Il Giudice di Pace  
(Avv. Anna Carbone)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

10 GIU 2020

IL CANCELLIERE

L'Assistente Giudiziario  
Dott.ssa Marina Carbone